

(N. 1805)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 luglio 1951 (V. Stampato N. 2044)*

d'iniziativa dei Deputati CALOSSO, GIACCHERO, NENNI Pietro e CARONIA

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 LUGLIO 1951**

Validità legale dei diplomi conseguiti in Istituti artistici e musicali stranieri
da italiani o figli di italiani

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione dall'articolo 170, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la dichiarazione di equipollenza, agli effetti legali, dei titoli accademici conseguiti all'estero, o l'ammissione ai corrispondenti esami di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti, è estesa ai diplomi degli istituti artistici e musicali conseguiti all'estero da italiani o figli di italiani, udito il parere delle competenti autorità accademiche e della competente Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e sempre che i medesimi abbiano la cittadinanza italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.